

Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri

Conclusa all'Aia il 5 ottobre 1961

Approvata dall'Assemblea federale il 27 aprile 1972¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 10 gennaio 1973

Entrata in vigore per la Svizzera l'11 marzo 1973

(Stato 4 settembre 2024)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

desiderosi di sopprimere la legalizzazione diplomatica o consolare degli atti pubblici esteri,

hanno risolto di concludere una Convenzione, ed hanno all'uopo convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

La presente Convenzione si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio d'un altro Stato contraente.

Sono considerati atti pubblici, giusta la presente Convenzione:

- a) i documenti emananti da un'autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubblico, da un cancelliere o da un usciere di giustizia;
- b) i documenti amministrativi;
- c) gli atti notarili;
- d) le dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, posti su un atto privato.

Tuttavia la presente Convenzione non si applica:

- a) ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari;
- b) ai documenti amministrativi concernenti direttamente un'operazione commerciale o doganale.

RU 1973 349; FF 1971 II 163

¹ Art. 1 cpv. 1 del DF del 27 apr. 1972 (RU 1973 348).

Art. 2

Ciascuno Stato contraente dispensa dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione e che devono essere prodotti sul proprio territorio. La legalizzazione, giusta la presente Convenzione, concerne solo la formalità secondo la quale gli agenti diplomatici o consolari del paese, sul cui territorio l'atto deve essere prodotto, attestano la veracità della firma, il titolo per il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è rivestito.

Art. 3

L'unica formalità che possa essere richiesta per attestare la veracità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è munito, è l'apposizione della postilla, qual è definita nell'articolo 4, rilasciata dall'autorità competente dello Stato dal quale emana il documento.

Tuttavia la menzionata formalità non può essere richiesta allorchè le leggi, i regolamenti o gli usi vigenti nello Stato in cui l'atto è prodotto, oppure un'intesa fra due o più Stati contraenti, l'escludono, la semplificano o dispensano l'atto dalla legalizzazione.

Art. 4

La postilla prevista nell'articolo 3 capoverso 1 va apposta sull'atto stesso o su un supplemento; essa deve risultare conforme al modello allegato alla presente Convenzione.

Tuttavia essa può venire redatta nella lingua ufficiale dell'autorità che la rilascia. Le menzioni che vi figurano possono ugualmente essere date in una seconda lingua. Il titolo «postilla (Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961)» dovrà essere in lingua francese.

Art. 5

La postilla è rilasciata a domanda del firmatario o di qualunque portatore dell'atto.

Essa, quando sia dovutamente compilata, attesta l'autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'identità del sigillo o del bollo onde l'atto è rivestito.

La firma, il sigillo o il bollo figuranti sulla postilla sono dispensati da ogni attestazione.

Art. 6

Ciascuno Stato contraente designa, giusta le loro qualità, le autorità competenti a postillare secondo l'articolo 3 capoverso 1.

Esso notifica questa designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi nel momento del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione o della sua dichiarazione di estensione. Esso notifica pure ogni modificazione di designazione.

Art. 7

Ciascuna autorità designata giusta l'articolo 6 è obbligata a tenere un registro o uno schedario nel quale siano notate le postille rilasciate con l'indicazione:

- a) del numero d'ordine e della data;
- b) del nome del firmatario dell'atto pubblico, del titolo in virtù del quale ha agito o, per gli atti non firmati, dell'indicazione dell'autorità che ha apposto il sigillo o il bollo.

A domanda di qualsiasi interessato l'autorità postillatrice è tenuta a verificare se le iscrizioni recate sulla postilla corrispondono a quelle del registro o dello schedario.

Art. 8

Allorché due o più Stati contraenti siano vincolati da trattato, da convenzione o accordo, recanti disposti che sottopongono l'attestazione della firma, del sigillo o del bollo a talune formalità, la presente Convenzione vi deroga soltanto qualora quelle formalità risultino più rigorose di quelle previste negli articoli 3 e 4.

Art. 9

Ciascuno Stato contraente prende i provvedimenti necessari per evitare che i propri agenti diplomatici o consolari abbiano a procedere a legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la dispensa.

Art. 10

La presente Convenzione rimane aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché alla firma dell'Irlanda, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Turchia.

Essa sarà ratificata, e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 11

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 10 capoverso 2.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario che posteriormente la ratifichi, il sessantesimo giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Art. 12

Ogni Stato non indicato dall'articolo 10 potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 11 capoverso 1; lo strumento d'adesione dovrà essere depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Nondimeno l'adesione avrà effetto solo rispetto agli Stati contraenti che non l'avranno impugnata entro sei mesi dalla ricezione della notifica prevista nell'articolo 15 lettera d). Una tale impugnazione dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e gli Stati che non avranno impugnato l'adesione, il sessantesimo giorno dopo lo scadere dei sei mesi menzionati nel capoverso precedente.

Art. 13

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale o ad uno o più di detti territori. Questa dichiarazione avrà effetto nel momento dell'entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato.

In seguito, ogni estensione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Allorché la dichiarazione d'estensione è fatta da uno Stato che ha firmato e ratificato la Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11. Allorché la dichiarazione di estensione è fatta da uno Stato che ha aderito alla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente all'articolo 12.

Art. 14

La presente Convenzione durerà cinque anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 11 capoverso 1, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo disdetta.

La disdetta dovrà, sei mesi almeno prima dello scadere del quinquennio, essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà limitarsi a taluni territori cui s'applica la Convenzione.

La disdetta avrà effetto soltanto verso lo Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 15

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all'articolo 10, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente all'articolo 12:

- a) le notifiche di cui all'articolo 6 capoverso 2;
- b) le firme e ratifiche di cui all'articolo 10;
- c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente ai disposti dell'articolo 11 capoverso 1;
- d) le adesioni e obiezioni di cui all'articolo 12 e la data in cui le adesioni avranno effetto;
- e) le estensioni di cui all'articolo 13 e la data dell'effetto;

f) le disdette di cui all'articolo 14 capoverso 3.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 5 ottobre 1961 in francese ed inglese, il testo francese essendo poziore per le divergenze, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia, certificata conforme, sarà consegnata per via diplomatica a ciascuno degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché all'Irlanda, all'Islanda, al Liechtenstein e alla Turchia.

(Seguono le firme)

*Allegato²***Modello di postilla**

(Forma: un quadrato di 9 cm almeno di lato)

Apostille	
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Stato:	
Il presente atto pubblico	
2. è stato firmato da	
3. operante in qualità di	
4. è munito del sigillo/bollo di	
Attestato	
5. in	6. il
7. da	
.....	
8. col numero	
.....	
9. Sigillo/bollo	10. Firma
.....	

² RU 2024 487

Elenco delle autorità svizzere competenti a postillare giusta la Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri³

A. Autorità della Confederazione:

La Cancelleria federale
Legalizzazioni
Gurtengasse 5
3003 Berna
Tel. +41 58 462 37 69
Email: legalisation@bk.admin.ch

B. Autorità cantionali:

<https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/service/legalizzazioni.html>

Elenco delle autorità estere competenti a postillare giusta l'articolo 3 capoverso 1 della Convenzione⁴

³ RU 2024 487

⁴ L'elenco delle autorità estere competenti non è pubblicato nella RU. Possono essere consultate sul sito Internet del Depositario:
https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/009051_du.html.

Campo d'applicazione il 4 settembre 2024⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	3 settembre	2003 A	9 maggio	2004
Andorra	15 aprile	1996 A	31 dicembre	1996
Antigua e Barbuda	1° maggio	1985 S	1° novembre	1981
Arabia Saudita	8 aprile	2022 A	7 dicembre	2022
Argentina*	8 maggio	1987 A	18 febbraio	1988
Armenia	19 novembre	1993 A	14 agosto	1994
Australia	11 luglio	1994 A	16 marzo	1995
Isola Christmas	11 luglio	1994	16 marzo	1995
Isola di Norfolk	11 luglio	1994	16 marzo	1995
Isole Ashmore e Cartier	11 luglio	1994	16 marzo	1995
Isole Cocos	11 luglio	1994	16 marzo	1995
Territorio australiano dell'Antartico	11 luglio	1994	16 marzo	1995
Territorio dell'Isola di Heard e delle Isole McDonald	11 luglio	1994	16 marzo	1995
Territorio delle Isole del mare di Corallo	11 luglio	1994	16 marzo	1995
Austria*	14 novembre	1967	13 gennaio	1968
Azerbaijan	13 maggio	2004 A	2 marzo	2005
Bahamas	10 maggio	1976 S	10 luglio	1973
Bahrein*	10 aprile	2013 A	31 dicembre	2013
Bangladesh	29 luglio	2024 A	30 marzo	2025
Barbados	30 agosto	1995 S	30 novembre	1966
Belgio	11 dicembre	1975	9 febbraio	1976
Belize	17 luglio	1992 A	11 aprile	1993
Bielorussia*	16 giugno	1992 S	31 maggio	1992
Bolivia	6 settembre	2017 A	7 maggio	2018
Bosnia ed Erzegovina*	23 agosto	1993 S	6 marzo	1992
Botswana	16 settembre	1968 S	30 settembre	1966
Brasile*	2 dicembre	2015 A	14 agosto	2016
Brunei	23 febbraio	1987 A	3 dicembre	1987
Bulgaria	1° agosto	2000 A	29 aprile	2001
Burundi	10 giugno	2014 A	13 febbraio	2015
Canada	12 maggio	2023 A	11 gennaio	2024
Capo Verde	7 maggio	2009 A	13 febbraio	2010
Cile*	16 dicembre	2015 A	30 agosto	2016
Cina*	8 marzo	2023 A	7 novembre	2023
Hong Kong*	16 giugno	1997	1° luglio	1997

⁵ RU 2024 487.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Macao	10 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	26 luglio	1972 A	30 aprile	1973
Colombia*	27 aprile	2000 A	30 gennaio	2001
Corea del Sud	25 ottobre	2006 A	14 luglio	2007
Costa Rica	6 aprile	2011 A	14 dicembre	2011
Croazia	23 aprile	1993 S	8 ottobre	1991
Danimarca ^a	30 ottobre	2006	29 dicembre	2006
Isole Færøer	14 ottobre	2021	13 dicembre	2021
Dominica	22 ottobre	2002 S	3 novembre	1978
Ecuador*	2 luglio	2004 A	2 aprile	2005
El Salvador	14 settembre	1995 A	31 maggio	1996
Estonia*	11 dicembre	2000 A	30 settembre	2001
Eswatini	3 luglio	1978 S	6 settembre	1968
Figi	29 marzo	1971 S	10 ottobre	1970
Filippine*	12 settembre	2018 A	14 maggio	2019
Finlandia*	27 giugno	1985	26 agosto	1985
Francia* **	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Guadalupa	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Guayana francese	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Isole Wallis e Futuna	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Martinica	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Mayotte	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Nuova Caledonia	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Polinesia francese	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Réunion	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Saint Barthélemy	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Saint Martin	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
St. Pierre e Miquelon	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Territori Australi e Antartici				
Francesi	25 novembre	1964	24 gennaio	1965
Georgia*	21 agosto	2006 A	14 maggio	2007
Germania* **	15 dicembre	1965	13 febbraio	1966
Giamaica	2 novembre	2020 A	3 luglio	2021
Giappone	28 maggio	1970	27 luglio	1970
Grecia	19 marzo	1985	18 maggio	1985
Grenada	17 luglio	2001 A	7 aprile	2002
Guatemala*	19 gennaio	2017 A	18 settembre	2017
Guyana	30 luglio	2018 A	18 aprile	2019
Honduras	20 gennaio	2004 A	30 settembre	2004
India	26 ottobre	2004 A	14 giugno	2005
Indonesia*	5 ottobre	2021 A	4 giugno	2022
Irlanda	8 gennaio	1999	9 marzo	1999
Islanda	28 settembre	2004	27 novembre	2004
Isole Cook	13 luglio	2004 A	30 aprile	2005

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Isole Marshall	18 novembre	1991 A	14 agosto	1992
Israele	11 novembre	1977 A	14 agosto	1978
Italia	13 dicembre	1977	11 febbraio	1978
Kazakistan*	5 aprile	2000 A	30 gennaio	2001
Kirghizistan	15 novembre	2010 A	31 luglio	2011
Kosovo*	6 novembre	2015 A	14 luglio	2016
Lesotho	24 aprile	1972 S	4 ottobre	1966
Lettonia*	11 maggio	1995 A	30 gennaio	1996
Liberia	24 maggio	1995 A	8 febbraio	1996
Liechtenstein	19 luglio	1972	17 settembre	1972
Lituania*	5 novembre	1996 A	19 luglio	1997
Lussemburgo	4 aprile	1979	3 giugno	1979
Macedonia del Nord	23 settembre	1993 S	17 novembre	1991
Malawi	24 febbraio	1967 A	1° dicembre	1967
Malta	12 giugno	1967 A	2 marzo	1968
Marocco	27 novembre	2015 A	14 agosto	2016
Maurizio	20 dicembre	1968 S	12 marzo	1968
Messico	1° dicembre	1994 A	14 agosto	1995
Moldova	19 giugno	2006 A	16 marzo	2007
Monaco	24 aprile	2002 A	31 dicembre	2002
Mongolia	2 aprile	2009 A	31 dicembre	2009
Montenegro	30 gennaio	2007 S	3 giugno	2006
Namibia	25 aprile	2000 A	30 gennaio	2001
Nicaragua	7 settembre	2012 A	14 maggio	2013
Niue	10 giugno	1998 A	2 marzo	1999
Norvegia	30 maggio	1983	29 luglio	1983
Nuova Zelanda ^b	7 febbraio	2001 A	22 novembre	2001
Oman*	12 maggio	2011 A	30 gennaio	2012
Paesi Bassi**	9 agosto	1965	8 ottobre	1965
Aruba	1° marzo	1967	30 aprile	1967
Curaçao	1° marzo	1967	30 aprile	1967
Parte caraibica (Bonaire, Sint Eustatius e Saba)	1° marzo	1967	30 aprile	1967
Sint Maarten	1° marzo	1967	30 aprile	1967
Pakistan*	8 luglio	2022 A	9 marzo	2023
Palau	17 ottobre	2019 A	23 giugno	2020
Panama	30 ottobre	1990 A	4 agosto	1991
Paraguay	10 dicembre	2013 A	30 agosto	2014
Perù	13 gennaio	2010 A	30 settembre	2010
Polonia*	17 novembre	2004 A	14 agosto	2005
Portogallo*	6 dicembre	1968	4 febbraio	1969
Territori portoghesi	22 ottobre	1969	21 dicembre	1969
Regno Unito	21 agosto	1964	24 gennaio	1965
Anguilla	24 febbraio	1965	25 aprile	1965

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Bermuda	24 febbraio	1965	25 aprile	1965
Gibilterra	24 febbraio	1965	25 aprile	1965
Guernsey	21 agosto	1964	24 gennaio	1965
Isola di Man	21 agosto	1964	24 gennaio	1965
Isole Cayman	24 febbraio	1965	25 aprile	1965
Isole Falkland	24 febbraio	1965	25 aprile	1965
Isole Turche e Caicos	24 febbraio	1965	25 aprile	1965
Isole Vergini britanniche	24 febbraio	1965	25 aprile	1965
Jersey	21 agosto	1964	24 gennaio	1965
Montserrat	24 febbraio	1965	25 aprile	1965
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	24 febbraio	1965	25 aprile	1965
Terra antartica britannica	24 febbraio	1965	25 aprile	1965
Repubblica Ceca	23 giugno	1998 A	16 marzo	1999
Repubblica Dominicana	12 dicembre	2008 A	30 agosto	2009
Romania*	7 giugno	2000 A	16 marzo	2001
Ruanda*	6 ottobre	2023 A	5 giugno	2024
Russia*	4 settembre	1991 A	31 maggio	1992
Saint Kitts e Nevis	26 febbraio	1994 A	14 dicembre	1994
Saint Lucia	5 dicembre	2001 A	31 luglio	2002
Saint Vincent e Grenadine	2 maggio	2002 S	27 ottobre	1979
Samoa	18 gennaio	1999 A	13 settembre	1999
San Marino	26 maggio	1994 A	13 febbraio	1995
Senegal	13 luglio	2022 A	23 marzo	2023
Serbia*	26 aprile	2001 S	24 gennaio	1965
Seycelles	9 giugno	1978 A	31 marzo	1979
Singapore	18 gennaio	2021 A	16 settembre	2021
Slovacchia	6 giugno	2001 A	18 febbraio	2002
Slovenia	8 giugno	1992 S	25 giugno	1991
Spagna*	27 luglio	1978	25 settembre	1978
Stati Uniti*	24 dicembre	1980 A	15 ottobre	1981
Sudafrica	3 agosto	1994 A	30 aprile	1995
Suriname	29 ottobre	1976 S	25 novembre	1975
Svezia	2 marzo	1999	1° maggio	1999
Svizzera*	10 gennaio	1973	11 marzo	1973
São Tomé e Príncipe	19 dicembre	2007 A	13 settembre	2008
Tagikistan	20 febbraio	2015 A	31 ottobre	2015
Tonga*	28 ottobre	1971 S	4 giugno	1970
Trinidad e Tobago	28 ottobre	1999 A	14 luglio	2000
Tunisia	10 luglio	2017 A	30 marzo	2018
Turchia	31 luglio	1985	29 settembre	1985
Ucraina*	2 aprile	2003 A	22 dicembre	2003
Ungheria*	18 aprile	1972 A	18 gennaio	1973
Uruguay	9 febbraio	2012 A	14 ottobre	2012

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Uzbekistan	25 luglio	2011 A	15 aprile	2012
Vanuatu	1° agosto	2008 S	30 luglio	1980
Venezuela	1° luglio	1998 A	16 marzo	1999

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.

I testi, in inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Depositario, del Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi: <https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/009051.html> oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Le obiezioni all'adesione di un altro Stato ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 2 della Convenzione non sono pubblicate nella RU ma possono essere consultate sul sito Internet del Depositario: https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/009051_db.html.

^a La Conv. non si applica alla Groenlandia.

^b La Conv. non si applica a Tokelau.

Dichiarazione

Svizzera⁶

Il 12 giugno 2018, facendo riferimento a una dichiarazione della Serbia del 29 maggio 2017, la Svizzera ha notificato che, per quanto riguarda i documenti pubblici redatti sul territorio del Kosovo, riconoscerà come autentici solo i documenti per i quali è stata rilasciata una postilla dalle autorità competenti designate dal Kosovo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione.

⁶ RU 2019 1135